

## Trattamento economico di infortunio sul lavoro o malattia professionale

### Norme comuni

L'impresa è tenuta ad erogare mensilmente agli **operai** ed agli **apprendisti** il trattamento economico giornaliero di malattia, infortunio e malattia professionale. L'indennità spetta solo ai lavoratori **non in prova**.

Le somme corrisposte all'operaio vengono rimborsate per intero da Cassa Edile all'impresa se nel trimestre precedente l'inizio dell'evento risultino denunciate ed accantonate alla Cassa Edile, in favore dell'operaio od apprendista interessato, **almeno 450 ore**.

Agli effetti di quanto sopra riportato si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultino versati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali sia corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sospensione o riduzione del lavoro con richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni.

Nel caso in cui le ore risultino inferiori a 450, il rimborso verrà effettuato in misura proporzionalmente ridotta.

Il trattamento spetta per intero, a prescindere dal raggiungimento delle 450 ore nel trimestre precedente, per i lavoratori assunti da meno di 3 mesi od in aspettativa.

La mancata regolarità dell'impresa nei confronti della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza comporta la sospensione del diritto al rimborso delle indennità integrative fino ad avvenuta regolarizzazione.

### Integrazione infortunio sul lavoro o malattia professionale

*(Art. 27 ed allegati D ed E c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini vigente)*

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando la retribuzione oraria per il numero di ore corrispondente alla divisione per 7 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o per malattia professionale (per esempio 40 ore settimanali/7=5,714).

La **retribuzione oraria** presa a base di calcolo è costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dall'indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza.

La quota oraria così ottenuta dovrà essere moltiplicata per i coefficienti stabiliti dal contratto e per i giorni di infortunio, comprese le domeniche e le festività.

L'impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore il 100% della retribuzione per il giorno in cui si è verificato l'infortunio.

#### Sede centrale di Milano

Via S. Luca, 6 - 20122 Milano  
Tel. 02.584961

#### Sede di Legnano

Via Pontida, 1/E - 20025 Legnano (Mi)  
Tel. 0331.593546

#### Sede di Lodi

Viale Milano, 56/60 - 26900 Lodi  
Tel. 0371.431815

#### Sede di Monza

Via Locarno, 3 - 20900 Monza  
Tel. 039.389530

#### Per i lavoratori:

[lavoratori@cassaedilemilano.it](mailto:lavoratori@cassaedilemilano.it)

#### Per le imprese Pec:

[datorilavoro@cassaedilemilano.legalmail.it](mailto:datorilavoro@cassaedilemilano.legalmail.it)

#### Sito web

[www.cassaedilemilano.it](http://www.cassaedilemilano.it)

#### Codice Fiscale

C.F. 80038030153

Durata infortunio / malattia professionale	Coefficiente impresa	Coefficiente Cassa Edile
dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza	0,2538	0,234
dal 91° giorno in poi	0,0574	0,045

### Percentuali di accantonamento

Le percentuali di accantonamento devono essere computate sulla retribuzione figurativa che l'operaio avrebbe percepito qualora avesse lavorato, in base all'orario normale di lavoro effettuato in cantiere durante l'assenza per infortunio o malattia professionale.

Primi tre giorni	18,50% lordo
dal 4° al 90° giorno	7,40% lordo
dal 91° giorno in poi	4,60% lordo

### Periodo di comperto

- **In caso di infortunio sul lavoro:** fino al termine dell'inabilità certificata dal competente Istituto.
- **In caso di malattia professionale:** nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario) senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia: periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 12 mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario).

### Richiesta di rimborso

Richiedibile esclusivamente tramite la funzione telematica ad accesso privato "Malattia/Infortunio", disponibile nella sezione "Sportello web" dell'area "Servizi on-line" del sito [www.cassaedilemilano.it](http://www.cassaedilemilano.it)

#### Sede centrale di Milano

Via S. Luca, 6 - 20122 Milano  
Tel. 02.584961

#### Sede di Legnano

Via Pontida, 1/E - 20025 Legnano (Mi)  
Tel. 0331.593546

#### Sede di Lodi

Viale Milano, 56/60 - 26900 Lodi  
Tel. 0371.431815

#### Sede di Monza

Via Locarno, 3 - 20900 Monza  
Tel. 039.389530

#### Per i lavoratori:

[lavoratori@cassaedilemilano.it](mailto:lavoratori@cassaedilemilano.it)

#### Per le imprese Pec:

[datorilavoro@cassaedilemilano.legalmail.it](mailto:datorilavoro@cassaedilemilano.legalmail.it)

#### Sito web

[www.cassaedilemilano.it](http://www.cassaedilemilano.it)

#### Codice Fiscale

C.F. 80038030153